



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SEGRETARIO GENERALE

DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA

ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 6 DEL 14/05/2021

OGGETTO: DEROGA AI LIMITI DI SUPERFICIE MINIMA DI OMBREGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2021. INDIVIDUAZIONE PUNTUALE ZONE .

DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA
IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad oggetto: *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* nella quale è dichiarato per sei mesi dalla data del provvedimento medesimo lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 *Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* che fissa al 31/07/2021 ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria;

VISTI i conseguenti provvedimenti dell'Autorità regionale vigenti in particolare *le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Nuovo coronavirus SARS-Co-2 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 aprile 2021*;

VISTA l'Ordinanza regionale n. 61 del 7 maggio 2021 ad oggetto: *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*;

VISTO in particolare il punto A) *MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL DPCM 2.3.2021* dell'ordinanza regionale sopra citata che in particolare così dispone:

1. Le attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:
“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio di cui sopra, prevedendo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in

zone soggette a particolari fenomeni erosivi ivi individuate, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio”.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti sostituiscono il punto della scheda delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 28.4.2021 che recita: *“Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)”.*

2. Per tutto quanto non regolato dal punto 1), valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni”;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 13.05.2021 ad oggetto: *“Stagione balneare 2021. misure straordinarie di pianificazione e rimodulazione del piano particolareggiato dell’arenile di Jesolo in funzione dell’emergenza sanitaria covid-19. approvazione”* che esprime indirizzo al Sindaco di adottare la presente Ordinanza straordinaria.

CONSIDERATO che le disposizioni per la stagione 2021 intendono avere come obbiettivo il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19, evitando il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitando ogni occasione di possibile contagio;

VISTE le funzioni amministrative esercitate sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale in conformità al Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, del DPR 616/1977, del D.lgs. 112/1998, della L.R.V. N. 9/2001, della L.R.V. n. 33/2002 e ss.mm., e del Regolamento dell’uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/03/2015;

VISTO il Piano Particolareggiato dell’Arenile approvato con delibera di consiglio comunale n. 151 del 05/12/2005 e successive varianti, articolato, per la sua gestione in 30 (trenta) piani di settore:

VISTO il Piano Particolareggiato dell’Arenile Intercomunale approvato deliberazione n. 132 del 20/09/2004 e successive varianti e conseguenti singoli piani di settore approvati in conformità a quanto disposto dall’allegato S/1 Art.8 b) soggiorno all’ombra della L.R. 33/2002 e ss.mm.;

VISTO il “Regolamento per l’utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la documentazione tecnica, rilievi e fotogrammetria, agli atti degli uffici comunali;

VISTA l’istruttoria dei dirigenti competenti urbanistica e demanio marittimo;

IN CONSIDERAZIONE del fenomeno erosivo che colpisce permanentemente ormai larghe fasce demaniali lungo tutto il litorale jesolano e in particolare la zona della Pineta e la zona Ponente come confermate dalla documentazione tecnica e relazione agli atti del Comune.

RITENUTO altresì di ricorrere al potere contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale.

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO l’art.107 del *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali* D. lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 32 della L. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale e nello specifico il comma 5 in caso di emergenze sanitarie;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 4 *Sanzioni e controlli* del decreto legge 25 marzo 2020 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020;

ORDINA

I limiti di superficie minima ad ombreggio previsti dall'Ordinanza Regionale n. 61 del 7 maggio 2021 e stabiliti in mq. 12.00 a paletto sono derogati garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a mq. 10,50 fra i sistemi di ombreggio, all'interno dell'area in concessione e nel rispetto del Regolamento per l'utilizzo delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Tale deroga opera esclusivamente per le zone soggette a particolari fenomeni erosivi sotto individuate come da Piano Particolareggiato dell'arenile ovvero: settori n. 26 – n. 27 – n. 28 – n. 29 – n. 30 zona Pineta - foce lato Piave e settori n.2 n.3 n.4 n.5 zona Ponente - lato Sile.

MISURE D'INTERESSE GENERALE

La fascia del pubblico transito da lasciare libera dal settore 1 foce Sile al settore n. 25 (zona Pineta) è di 10 metri (5 mt dalla battigia oltre ulteriori 5 mt) al fine di garantire una fluida circolazione del transito pubblico e per la circolazione dei mezzi di soccorso e di servizio di pulizia.

La fascia del pubblico transito da lasciare libera dal settore 26 (zona Pineta) al settore 30 (foce Piave), in considerazione dell'elevata erosione marina è di 7 metri (5 mt. di battigia oltre ulteriori 2 mt.), al fine di garantire in ogni caso la circolazione dei mezzi di soccorso e di servizio di pulizia.

Il transito a monte e a valle dell'arenile è sempre consentito compreso il transito per gli accessi al mare con percorsi all'uopo predisposti.

Fatto salvo che il fatto non costituisca violazione alle disposizioni di cui al Decreto Legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020, nonché al Decreto Legge 25.05.2020 n. 33 per i quali l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, convertito con modifiche dalla Legge 35 del 22 maggio 2020, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'articolo 1164 del codice della navigazione, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

DEMANDA

A tutti gli organi di controllo di far rispettare i dispositivi della presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza è comunicata a:

Polizia Locale di Jesolo, Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, a tutti i concessionari interessati.

E immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante la pubblicazione all'albo online comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa

INFORMA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

Jesolo, 14.05.2021

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.